



CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10086 – TEL.0124.454611 - FAX 0124.29102

E-MAIL comune@rivarolocanavese.it

SETTORE POLITICHE SOCIALI

Determinazione N. 462

del 09/08/2024

OGGETTO : CONTRATTO REP. N. 6416/2022 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – CIG: 8990290DFE – IMPRESA RASTEL BOGIN SNC DI RASTEL BOGIN GIOVANNI & C. – ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE.

Determinazione n° 462 del 09/08/2024.

Oggetto: CONTRATTO REP. N. 6416/2022 PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – CIG: 8990290DFE – IMPRESA RASTEL BOGIN SNC DI RASTEL BOGIN GIOVANNI & C. – ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI PROROGA CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI

Premesso che:

- con Contratto Rep. n. 6416/2022, in esito a procedura aperta e in esecuzione della determina di aggiudicazione n. 894 del 29/12/2021, il servizio di trasporto scolastico è stato appaltato alla ditta RASTEL BOGIN SNC DI RASTEL BOGIN GIOVANNI & C. per il periodo 01/01/2022-30/06/2024;
- l'art. 4, comma 4, di tale Contratto prevede che alla sua scadenza il Comune possa prorogarne la durata *“per un periodo massimo di quattro mesi di prestazione effettiva, escludendo cioè dal computo i periodi di ordinaria sospensione, per consentire l'individuazione di un nuovo contraente [...]”*;
- l'art. 3 del relativo *Capitolato speciale descrittivo e prestazionale*, approvato in fase di definizione del progetto con deliberazione della G.C. n. 18/2021, riporta analoga previsione, aggiungendo inoltre che *“l'Aggiudicatario è obbligato ad accettare la proroga, se richiesta”*;
- il quadro economico di progetto valorizza anche l'opzione di proroga;

Dato atto che tale possibilità è ricondotta formalmente all'allora vigente art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e che il nuovo Codice Contratti, di cui al D. Lgs. n. 36/2023, all'art. 226, comma 2, prevede espressamente che le disposizioni del precedente Codice continuino ad applicarsi ai procedimenti avviati anteriormente al 1° luglio 2023;

Dato atto che la proroga contrattuale è così definita perché trova la sua fonte nella *lex specialis* di gara e/o nel contratto e costituisce, pertanto, una circostanza negoziale già preventivata dall'Amministrazione e dall'operatore economico contraente, distinguendosi quindi concettualmente e giuridicamente dalla cosiddetta proroga “tecnica” (si veda, *inter alia*, TAR Puglia 23/10/2023, n. 1243)

Rilevato, peraltro, che il vigente Codice dei Contratti Pubblici ha recepito integralmente la distinzione fra le due fattispecie di proroga, introducendo all'art. 120, comma 10, la facoltà di opzione preventivamente prevista nei documenti di gara, che vincola il contraente *“a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto [...]”*, mentre al comma 11 circoscrive la proroga cd. “tecnica” a ipotesi eccezionali e cause oggettive *“per il tempo strettamente necessario”* alla conclusione della procedura di affidamento;

Provveduto, con PEC prot. n. 17132 del 01/08/2024, a comunicare la volontà di proroga all'Appaltatore, che in riscontro, con nota pervenuta in data 05/08/2024 al prot. n. 17343, ha confermato l'impegno all'esecuzione del servizio;

Richiamata la determina n. 130 del 18/03/2024 di ultima revisione prezzi in ragione della variazione ISTAT-FOI su base annua, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Contratto;

Dato atto che la proroga contrattuale per i quattro mesi da settembre a dicembre 2024 comporta una spesa complessiva di € (5.891,30 x 4) + IVA 10% = € 25.921,72;

Rilevato, inoltre, che con la citata determina n. 130/2024, nell'aggiornare l'impegno di spesa al bilancio 2024 è stata, per mero errore materiale, eliminata la copertura della quota incentivi per funzioni tecniche (€ 3.242,38), già inserita nel quadro economico di progetto e impegnata in fase di aggiudicazione del servizio;

Visti e richiamati:

- la deliberazione della G.C. n. 744 del 21/12/1996, atto di ricognizione e indirizzo sulle determinazioni dei dirigenti;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il decreto del sindaco n. 7 del 19/01/2023 di vigente attribuzione della posizione organizzativa per la gestione del Settore Politiche Sociali;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;

Visto il Testo Unico Enti Locali, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in particolare:

- l'art. 147 bis, comma 1, inerente il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 183, comma 7, che subordina l'esecutività dei provvedimenti dei responsabili dei servizi comportanti impegni di spesa all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa all'atto sua parte integrante e sostanziale.
2. **Di esercitare** l'opzione della proroga contrattuale, dal 1° settembre al 31 dicembre 2024, per l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico affidato alla ditta RASTEL BOGIN SNC DI RASTEL BOGIN GIOVANNI & C. con Contratto d'appalto Rep. n. 6416/2022, ai sensi del suo art. 4, comma 4.
3. **Di dare atto** che, secondo norma, la proroga contrattuale impegna l'Appaltatore a eseguire il servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche dell'affidamento originario.
4. **Di impegnare** la spesa emergente dall'opzione di proroga contrattuale, pari a complessivi € **25.921,72**, al Cap. 656/99 del bilancio per l'esercizio 2024.
5. **Di ripristinare** altresì, con separato impegno sull'esercizio corrente e al medesimo cap. 656/99, la copertura della quota incentivi per funzioni tecniche, già prevista nel quadro economico di progetto ed eliminata, per mero errore materiale, dalla contabilità pluriennale, nel valore di € **3.242,38**.
6. **Di comunicare** il presente provvedimento all'Appaltatore e al DEC, Sig.ra Donatella Marino, nominata con determina n. 866/2022.
7. **Di esprimere** sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto di compatibilità monetaria ai sensi art.9 c.1, lett. a) punto 2 del D.L.78/09 e s.m.i.

Si dà atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLITICHE SOCIALI
firmato digitalmente

Copia conforme all'originale.

Rivarolo C.se 26/08/2024

il Segretario Generale
Dott. Aldo MAGGIO
